



COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 5 DEL 27/01/2023

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 22/12/2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.

Il giorno 27/01/2023, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Carica	
GRAZIANO MAURO	Presidente	PRESENTE
CAPPELLI MARCO	Consigliere	PRESENTE
MOSCONI SARA	Consigliere	PRESENTE
CAMPANA LORENZO	Consigliere	PRESENTE
LUCIO GIUSEPPE	Consigliere	PRESENTE
ANTIMI LINDA	Consigliere	PRESENTE
BIANCHI MARIA	Consigliere	PRESENTE
MOTTA CHRISTINE	Consigliere	PRESENTE
PAZZAGLIA ALFIERO	Consigliere	PRESENTE
VENTURI MATTEO	Consigliere	PRESENTE
SPADA LORENZO	Consigliere	PRESENTE
GORI GIANFRANCO	Consigliere	PRESENTE
RONCHI PATRIZIA	Consigliere	PRESENTE

TOTALE: Presenti n. 13 Assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Mauro Graziano con la partecipazione dell'infrascritto Segretario Comunale Amalia Giannetti

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: ANTIMI LINDA, BIANCHI MARIA, RONCHI PATRIZIA

Partecipano alla seduta gli Assessori non consiglieri:

GIANNINI ELISA

BETTUCCI SONIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione: "RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 22/12/2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.";

Sentita la relazione del Sindaco GRAZIANO MAURO;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento, che non costituisce parte integrante della delibera e che viene acclusa all'originale e pubblicata unitamente alla stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così formulati:

- del Responsabile del Settore proponente Susi Benedettini: *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Susi Benedettini: *favorevole* in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- presenti n. 13
- votanti n. 9
- favorevoli n. 9
- contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Venturi – Spada – Gori - Ronchi)

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione: "RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 22/12/2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023."

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 22/12/2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.

Sindaco: GRAZIANO MAURO

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Relatore: GRAZIANO MAURO

Vista la delibera di consiglio n. 84 del 22/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2023", si rileva al punto 1, lettera C) del deliberato un refuso relativo alla errata imposizione IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Verificato che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. *immobili merce*), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU;

Verificato che, a livello di previsioni di entrata nel Bilancio di Previsione 2023-2025 nulla comporta tale refuso in quanto non sono state previste le entrate relative nelle rispettive annualità;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/07/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- l'art. 78 comma 3 del D.L. 104/2020 prevede l'esenzione dei versamenti Imu per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
- il comma 743 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente all'anno 2022 dispone la riduzione al 37,5% dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
- il Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto approvare il c.d. "prospetto", previsto dai commi 756 e 757, non è a tutt'oggi ancora stato emanato;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti

per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Considerate, infine, le esigenze di bilancio per l'anno 2023.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

PROPONE

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,6 per cento;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- f) terreni agricoli: aliquota pari al 0,86 per cento;
- g) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.

2. di demandare all'ufficio competente la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della LR. 21/2003

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Amalia Giannetti

Il Sindaco

Mauro Graziano

Firmato digitalmente